



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI PER GLI OPERATORI NON FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2001, N. 350”

RESOCONTO DELLA  
CONSULTAZIONE

## **PREMESSA E NOTA METODOLOGICA**

La Banca d'Italia ha adottato "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350", che dà attuazione alle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni.

La tabella dà conto degli esiti della valutazione delle osservazioni ricevute, indicando quelle accolte, pienamente o in parte, e quelle non accolte. Nei casi in cui si è ritenuto che le osservazioni pervenute si basassero su una lettura non del tutto corretta dei documenti posti in consultazione o che fosse comunque possibile rispondere alle stesse senza apportare modifiche al testo normativo, si è provveduto a fornire chiarimenti nella tabella.

La tavola non riporta risposte a osservazioni che riguardano il contenuto di disposizioni di legge (in particolare, sull'individuazione del titolare effettivo e sull'obbligo di astensione), la cui interpretazione non spetta alla Banca d'Italia. Per le medesime ragioni, la Banca d'Italia non potrà fornire risposta a quesiti della stessa specie pervenuti anche indipendentemente dalla consultazione pubblica.

La consultazione si è chiusa il 18 novembre 2019.

Si precisa che, in costanza di consultazione, lo scorso 10 novembre è entrato in vigore il decreto legislativo n. 125/2019 che ha apportato modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 231/2007 e ha recepito le previsioni della c.d. V direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 2018/843). In relazione a ciò, sono state apportate limitate integrazioni al testo del provvedimento necessarie ai fini dell'allineamento alle nuove disposizioni.

<b>RISPONDENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Assiv, Assovalori, Federsicurezza, Anvip, Legacoop</b></li> <li>• <b>Anonimo</b></li> </ul>
--------------------	---

Osservazioni alle “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350”.			
ARTICOLO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (SÌ/NO/in parte/Chiarimento)	COMMENTO
<b>Definizioni</b>	È stato fatto presente che la figura dell’alto dirigente risulta inconferente rispetto agli organigrammi degli operatori.	<b>chiarimento</b>	La figura dell’alto dirigente è prevista dall’articolo 3, punto 12, della Direttiva UE 849/2015. Come esplicitato nella definizione, l’alto dirigente deputato a seguire i rapporti con la clientela a rischio elevato è un amministratore, il direttore generale ovvero un dipendente delegato, dotato di una idonea conoscenza del livello di rischio dell’operatore, nonché di sufficiente autonomia decisionale. Pertanto si tratta di figure comunque presenti nelle strutture aziendali.
<b>Criteri generali per la valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo concernenti il rapporto o l’operazione (Parte I, par. 2.2)</b>	È stato chiesto di esonerare gli operatori dall’esame del profilo economico-patrimoniale del cliente, tenuto conto della frequente conclusione di contratti con nuovi clienti e della difficoltà operativa di tale valutazione.	<b>no</b>	Il decreto legislativo n. 231/2007 - nel dettare i criteri generali di cui i soggetti obbligati devono “quanto meno” tenere conto per graduare le misure di adeguata verifica all’effettiva esposizione al rischio del cliente - indica, tra l’altro, l’ammontare dell’operazione e la ragionevolezza della stessa. L’esame della situazione economico-patrimoniale del cliente costituisce elemento essenziale per poter valutare sia la congruità che la ragionevolezza dell’operazione rispetto all’ordinaria operatività del cliente. Le stesse Linee Guida in materia di adeguata verifica della clientela a suo tempo adottate dalle associazioni di categoria prevedevano l’acquisizione di informazioni sul profilo economico-patrimoniale del cliente, al fine di valutarne la

			coerenza con operazioni di ammontare significativo.
<b>Obblighi di adeguata verifica. Identificazione del titolare effettivo (Parte II, par. 3)</b>	È stato chiesto di chiarire se, nel caso in cui la società cliente sia partecipata in misura superiore al 25% da una persona giuridica, occorra o meno ricostruire la catena partecipativa fino a rinvenire l'eventuale persona fisica che posseda più del 25% del capitale, nonché di conoscere se l'accertamento debba limitarsi ai soggetti italiani ovvero estendersi anche a catene partecipative estere.	<b>chiarimento</b>	L'articolo 20 del decreto n. 231/2007 enuclea i criteri per l'individuazione del titolare effettivo. In particolare, nel caso di partecipazione superiore al 25% detenuta da una persona giuridica occorre applicare il criterio della proprietà indiretta (articolo 20, co. 2, lett. b). Gli operatori dovranno risalire la catena partecipativa individuando la persona fisica alla quale in ultima istanza è attribuibile il controllo della persona giuridica che partecipa direttamente al capitale del cliente. Non è quindi necessario eseguire nessun riproporzionamento. Qualora l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica cui è attribuibile la proprietà indiretta, occorre verificare l'esistenza di un controllo sul cliente (articolo 20, co. 3). Nel caso in cui nemmeno l'applicazione di questo criterio consenta l'individuazione univoca del titolare effettivo, quest'ultimo coinciderà con "la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società" (articolo 20, co. 5). L'accertamento è dovuto anche nel caso in cui il titolare effettivo non sia un cittadino italiano.
<b>Obblighi di adeguata verifica. Verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore (Parte II, par. 4)</b>	È stato chiesto di esonerare gli operatori dall'effettuare una perizia giurata sulla traduzione dei documenti identificativi in lingua straniera.	<b>chiarimento</b>	Il Provvedimento si limita a prevedere, in via meramente facoltativa, il ricorso alla traduzione giurata dei documenti in lingua straniera. Premesso che gli operatori sono chiamati ad adempiere agli obblighi in materia di adeguata verifica secondo la diligenza professionale, è rimessa agli stessi l'individuazione delle modalità più idonee alla traduzione dei documenti.
<b>Segnalazione di operazioni sospette in caso di prestazioni rese nei confronti di un soggetto servito (Parte II)</b>	È stato richiesto di precisare se, in presenza di un'operatività anomala del soggetto servito, gli operatori siano tenuti a segnalare anche il loro cliente.	<b>chiarimento</b>	In presenza di anomalie nell'operatività del soggetto servito, fatti i dovuti approfondimenti, gli operatori, se ravvisano il sospetto, inoltrano una segnalazione alla UIF. L'inoltro della segnalazione con riguardo anche al proprio cliente è un'ipotesi che dovrà essere valutata caso per caso.

<b>e Parte VI)</b>			<p>In ogni caso, in conformità di quanto previsto nel Provvedimento del 4 maggio 2011 della UIF (Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette), gli operatori sono tenuti a inserire nella segnalazione “dati strutturati concernenti le operazioni, i rapporti, i soggetti ai quali le operazioni o i rapporti sono riferiti, i legami tra le operazioni e i rapporti, i legami tra le operazioni/i rapporti e i soggetti, i legami tra i soggetti”.</p> <p>Resta fermo che gli approfondimenti condotti sull’anomala operatività del soggetto servito potranno consentire agli operatori di rilevare incoerenze o illogicità nella profilatura del loro cliente, in presenza delle quali valutare se modificare il livello di rischio associato al cliente.</p>
<b>Criterio di concretezza (Parte II e Parte VI)</b>	<p>È stato chiesto di eliminare il riferimento al criterio di concretezza sulla base del quale è richiesta un’attività di monitoraggio nei confronti del destinatario della prestazione sia esso il cliente o il soggetto servito.</p>	<b>no</b>	<p>Con riferimento al cliente, l’obbligo di effettuare il controllo costante del rapporto discende direttamente dal decreto antiriciclaggio (art. 18, co. 1, lett. d). Nel caso in cui il trattamento del contante sia svolto a favore di un soggetto diverso dal cliente, le previsioni del Provvedimento sono volte a conferire effettività all’impianto antiriciclaggio e, in particolare, a consentire l’adempimento degli obblighi di collaborazione attiva. Infatti, gli operatori attraverso l’attività di monitoraggio svolta sull’operatività dei soggetti serviti sono in grado di cogliere eventuali anomalie o incongruenze. Giova, inoltre, sottolineare che nelle stesse Linee Guida adottate dagli operatori è prevista l’acquisizione di informazioni sul soggetto servito “ai fini di un corretto adempimento” degli obblighi di inoltro di segnalazione di operazioni sospette alla UIF.</p>
<b>Richiesta di informazioni nel caso di prestazione resa nei confronti di un soggetto servito (Parte VI)</b>	<p>È stato chiesto di fornire indicazioni maggiormente dettagliate sul <i>set</i> di informazioni da acquisire sul soggetto servito. E’ stato, altresì, chiesto di specificare quali operazioni porre in essere in caso di omessa o tardiva risposta da parte della banca alla richiesta di informazioni sul soggetto</p>	<b>chiarimento</b>	<p>Nelle ipotesi in cui il trattamento del contante venga svolto nei confronti di un soggetto servito, come noto, gli operatori sono tenuti ad acquisire in ogni caso, per il tramite del cliente, i dati identificativi, nonché informazioni sulla prevalente attività e sull’area geografica di residenza/sede del soggetto servito. Inoltre, in base alla frequenza e al volume delle operazioni, valuteranno se e quali informazioni ulteriori acquisire (ad esempio, origine delle banconote da trattare,</p>

	servito.  È stato chiesto se possa essere ritenuto legittimo lo scambio di informazioni sull'operatività del soggetto servito da parte degli operatori, che potrebbero giungere alla creazione di una "scheda informativa comune".	<b>chiarimento</b>	situazione economica e patrimoniale del soggetto servito, ecc.). In caso di omessa o tardiva risposta alla richiesta di informazioni sul soggetto servito da parte del cliente, gli operatori valuteranno gli adempimenti da porre in essere sulla base delle informazioni disponibili, ivi compreso l'inoltro di una SOS.  Si premette che è nella responsabilità di ciascun operatore acquisire informazioni aggiornate sul soggetto servito al fine del corretto svolgimento dell'attività di monitoraggio. Rientra, pertanto, nell'autonomia del singolo operatore individuare le modalità più idonee al raggiungimento dello scopo, nel rispetto delle vigenti disposizioni anche in materia di privacy.
<b>Adeguata verifica da parte di terzi (Parte V)</b>	È stato chiesto di considerare anche gli operatori tra i soggetti ai quali, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 231/2007, è possibile ricorrere per l'assolvimento di taluni obblighi di adeguata verifica della clientela.	<b>no</b>	L'art. 26 del decreto legislativo n. 231/2007 individua i "terzi" cui i soggetti obbligati, ferma restando la loro responsabilità, possono ricorrere ai fini dell'assolvimento di taluni obblighi di adeguata verifica della clientela (identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e del titolare effettivo, nonché acquisizione e valutazione di informazioni sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale). Nell'elencazione contenuta nella disposizione - nella quale rientrano gli intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2007 e quelli aventi sede in altri Stati membri - non figurano gli operatori. Attesa la tassatività delle ipotesi di cui all'art. 26, non è possibile riconoscere gli operatori come terzi attestanti.
<b>Casistica (Parte VI e allegato 2)</b>	È stato segnalato che i casi indicati nella casistica non ricomprendono tutte le fattispecie che potrebbero verificarsi.	<b>chiarimento</b>	La casistica contiene un elenco esemplificativo delle fattispecie e non ha carattere di esaustività.
<b>Ambito di applicazione del Provvedimento</b>	È stato chiesto se per lo svolgimento delle ispezioni anche le altre autorità		Come precisato nelle Disposizioni preliminari (par. 1, "Destinatari"), il Provvedimento, adottato ai sensi

	coinvolte nei controlli sugli operatori faranno riferimento alle previsioni del Provvedimento.	<b>chiarimento</b>	dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio, si applica agli operatori limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, con riferimento alla quale la Banca d'Italia, in qualità di Autorità di vigilanza di settore, esercita poteri normativi, ispettivi e sanzionatori.
<b>ANONIMO</b>			
<p>Le osservazioni muovono dal presupposto che l'attività degli operatori debba essere inquadrata come una prestazione professionale (richiamando a supporto l'articolo 17 del decreto antiriciclaggio nella versione antecedente al recepimento della IV direttiva che prevedeva gli obblighi di adeguata verifica da parte di altri soggetti, tra cui gli operatori del contante, "in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento dell'attività professionale"). Secondo quanto rappresentato, tale impostazione consentirebbe di configurare come cliente non soltanto il soggetto che formalmente conclude il contratto con l'operatore (banca), ma anche il soggetto servito. Ciò in quanto il cliente, come definito nel decreto, è colui che instaura rapporti continuativi, compie operazioni occasionali ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico.</p> <p>L'impostazione non è condivisibile. A prescindere dalla qualificazione giuridica dell'attività svolta dagli operatori, il cliente è esclusivamente colui che instaura un rapporto diretto con l'operatore. Ciò anche nel caso di una prestazione professionale. In questo caso rileva la nozione di conferimento di incarico che richiede da parte del cliente la "attribuzione di un mandato, esplicito o implicito [...] al compimento di una prestazione professionale". Conseguentemente, in assenza di una specifica previsione legislativa, non è possibile interpretare estensivamente la nozione di cliente e quindi applicare gli obblighi di adeguata verifica e conservazione a soggetti diversi dallo stesso. Ciò è confermato dalla disciplina antiriciclaggio prevista per il comparto assicurativo. In questo caso, infatti, il beneficiario della prestazione assicurativa rimane comunque distinto dal cliente, che è colui che sottoscrive la polizza assicurativa, e nei suoi confronti devono essere espletati taluni obblighi di adeguata verifica soltanto per effetto di un'espressa previsione del decreto.</p>			
<b>Definizioni. Dati identificativi (5).</b>	È stato chiesto di precisare che con il termine "domicilio" si fa riferimento al domicilio quale "luogo ove il soggetto stabilisce la sede principale dei propri affari e interessi" (art. 43 c.c.) e non, in caso di soggetto diverso da persona fisica, alla sede legale della società in cui la persona fisica è domiciliata per la carica che ricopre.	<b>chiarimento</b>	La definizione replica il contenuto dell'articolo 1, co. 2, lett. n), del decreto antiriciclaggio.
<b>Definizioni. Esecutore (7).</b>	È stato chiesto di: a) integrare la definizione di "esecutore" indicando il comportamento da adottare	<b>chiarimento</b>	a) La definizione replica quella fornita dal decreto antiriciclaggio (art. 1, co. 2, lett. p) che identifica l'esecutore come "il soggetto delegato a operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di

	<p>nell'ipotesi in cui l'esecutore sia un soggetto diverso da persona fisica;</p> <p>b) precisare che è considerato "esecutore" anche la persona fisica dalle cui mani il contante o i valori sono ritirati o che è delegato al loro ritiro in nome e per conto del cliente.</p>		<p>rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente".</p> <p>b) Non possono essere ricompresi nella nozione di esecutore i soggetti che pongono in essere attività di natura meramente materiale (ad esempio, la consegna di plichi contenenti le banconote da trattare). Tali soggetti, diversamente dall'esecutore, non sono titolari di alcuna delega a instaurare rapporti continuativi o compiere operazioni occasionali in nome e per conto del cliente. Gli stessi, pertanto, non vanno sottoposti agli obblighi di identificazione previsti dal Provvedimento.</p>
<b>Definizioni.</b>	<p>È stato chiesto di inserire tra le definizioni quella di "prestazione professionale", in continuità con quanto previsto dal decreto antiriciclaggio nella versione antecedente al recepimento della IV direttiva UE. E' stato, inoltre, sostenuto che la previsione di tale definizione consentirebbe di applicare la normativa sull'adeguata verifica agli incarichi "spot", in quanto la prestazione professionale non sarebbe soggetta alle soglie di rilevanza previste per le operazioni occasionali.</p> <p>È stato evidenziato che pure le Disposizioni sottoposte a questa consultazione citano il riferimento alla "prestazione professionale" (cfr. parte I, punto 4, pag. 11).</p>	<b>chiarimento</b>	<p>L'inserimento tra le definizioni del Provvedimento di "prestazione professionale" - alla luce delle considerazioni svolte nella premessa - non comporta modifiche alla disciplina ivi contenuta, né realizza un ampliamento dell'ambito applicativo della normativa antiriciclaggio. Ciò in quanto, ai sensi del decreto antiriciclaggio, anche la prestazione professionale può integrare un'ipotesi di operazione occasionale, con conseguente applicazione della soglia di rilevanza anche agli incarichi "spot".</p> <p>Il riferimento contenuto nel Provvedimento alla prestazione professionale deve intendersi in senso atecnico (anche perché rivolta al soggetto servito e non al cliente) e, per maggiore chiarezza, è stato eliminato.</p>
<b>Definizioni. Titolare effettivo (32).</b>	<p>È stato chiesto di modificare la formulazione di "titolare effettivo" precisando che si tratta della persona fisica o delle persone fisiche, diverse</p>	<b>no</b>	<p>La definizione replica quella fornita dal decreto antiriciclaggio (art. 1, co. 2, lett. pp) e si limita, al fine di agevolare gli operatori, a declinarla nel duplice aspetto di titolare effettivo sub 1 (con riferimento ai clienti persone</p>

	dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa ovvero l'operazione è eseguita.		fisiche) e titolare effettivo sub 2 (con riferimento ai clienti persone giuridiche).
<b>Criteria generali per la valutazione del rischio. Criteria concernenti il tipo di cliente (Parte I, Par. 2.1 e Allegato 1, lett. A, punto 6)</b>	È stato chiesto di rivedere la formulazione del punto 6 dell'allegato 1, in quanto potrebbe causare fraintendimenti, attesa l'asserita discordanza tra il titolo (Tipo di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante) e la descrizione delle attività, non necessariamente caratterizzate da un elevato uso del contante.	<b>sì</b>	La previsione è stata così riformulata: 6. tipo di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante. Rileva la riconducibilità delle attività economiche svolte dal cliente a tipologie particolarmente esposte ai rischi di riciclaggio quali il settore dei compro oro, di cambio valuta, del gioco o delle scommesse, casinò e <i>money transfer</i> ; 7. altri tipi di attività economica riconducibili a settori particolarmente esposti a rischi di riciclaggio e/o di corruzione. Si tratta, ad esempio, del commercio di metalli preziosi e di rottami ferrosi, ovvero di settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di origine comunitaria, quali ad esempio commercio di armi e <i>dual use</i> , raccolta e smaltimento di rifiuti, produzione di energie rinnovabili.
<b>Obblighi di adeguata verifica. Acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto continuativo e delle operazioni occasionali (Parte II, Par. 5)</b>	È stato suggerito di inserire tra le informazioni da acquisire e valutare anche: a) le relazioni tra il cliente e il soggetto servito, ove diverso dal titolare effettivo; b) il settore di attività economica e/o l'attività lavorativa del titolare effettivo.	<b>no</b>	In primo luogo, si chiarisce che di norma il soggetto servito non coincide con il titolare effettivo. Ciò posto, si rappresenta che il decreto antiriciclaggio (articolo 18, comma 1, lett. c) in sede di adeguata verifica ordinaria chiede ai soggetti obbligati di acquisire informazioni sulle relazioni tra il cliente e l'esecutore e il cliente e il titolare effettivo, nonché quelle relative all'attività lavorativa e alla situazione economica patrimoniale del cliente.
<b>Obblighi rafforzati di adeguata verifica (Parte IV, Par. 2.1).</b>	È stato chiesto di precisare se debbano essere acquisite informazioni sulla reputazione, oltre che del cliente e del titolare effettivo, anche del soggetto servito.	<b>no</b>	L'acquisizione di informazioni aggiuntive è prevista dal decreto antiriciclaggio (articolo 25, comma 1) solo con riguardo al cliente e al titolare effettivo nel caso di adeguata verifica rafforzata. Nell'ambito del monitoraggio del soggetto servito, gli operatori valuteranno se acquisire informazioni aggiuntive sullo stesso quali, ad esempio, quelle sulle origini delle banconote trattate e sulla sua situazione economica e

			patrimoniale.
<b>Obblighi di Conservazione (Parte VIII)</b>	È stato suggerito di inserire anche il soggetto servito tra i soggetti di cui conservare i dati identificativi.	<b>no</b>	Gli obblighi di conservazione previsti dal decreto antiriciclaggio riguardano i dati identificativi e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica del cliente.